



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pedone investito: se il pirata scappa, il fondo vittime strada risarcisce

Autore: Redazione | 26/08/2014



Auto pirata: se la vittima non è nelle condizioni psicofisiche di prendere il numero della targa dell'investitore il risarcimento del Fondo è comunque dovuto.

Il principio base è: chi viene investito da un'**auto pirata**, che poi fugge, ha diritto di chiedere il risarcimento del danno subito allo speciale Fondo di garanzia per le

vittime della strada.

Dunque, in casi come questo, è fondamentale che l'investitore sia rimasto **ignoto**.

Non si deve, però, addossare alcuna responsabilità alla vittima, se quest'ultima non ha fatto in tempo a identificare il **numero di targa** del pirata della strada.

Facciamo un esempio (che poi corrisponde a un caso giudiziario reale). Mettiamo che un pedone venga investito da un'automobile e che il conducente di quest'ultima, benché in un primo momento si fermi sul luogo dell'incidente, dove accorrono anche altre persone, poi risalga in macchina e faccia perdere le sue tracce.

In caso come questo il fondo di Garanzia è tenuto a risarcire l'infortunato e non può rifiutare la prestazione adducendo (così come è capitato in passato) che la mancata identificazione dell'auto dell'investitore è dovuta a dolo oppure a colpa della vittima.

In sostanza: anche se il pedone investito ha avuto la possibilità di prendere il numero di targa del pirata della strada, perché quest'ultimo per qualche minuto si è fermato sul luogo dell'incidente, non per tale mancanza il risarcimento gli deve essere negato.

Sul punto è d'accordo anche la Cassazione **[1]**.

Secondo la Suprema corte, è infatti fondamentale che, in una vicenda del genere, il giudice valuti con estrema attenzione le **condizioni fisiche** e **psichiche** della

vittima dopo l'incidente. In quei momenti, lo **shock** può benissimo impedire all'investito di avere le forze per identificare il responsabile dell'incidente, chiedere il suo nome o annotarsi il numero di targa. Né, tanto meno, si può pretendere che le persone accorse sul posto si prendano la briga di fermare il pirata della strada o annotino il suo numero di targa.

La sentenza della Corte di cassazione ribadisce un principio molto importante: non si può chiedere al pedone appena investito di trasformarsi in un investigatore privato per identificare il pirata della strada che l'ha travolto.

Se si accerta che l'incidente c'è stato e che la vittima non era nelle condizioni psicofisiche adatte per consentirgli di prendere il numero di targa dell'automobile che l'ha investita, la vittima ha tutto il diritto di chiedere il **risarcimento dei danni** al **Fondo di garanzia** per le vittime della strada.

Note

[1] Cass. sent. n. 745 del 14.01.2011. *Autore immagine: 123rf com*